



23 MAR



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"SixEvents ODV"

(Presidente nominato dal Consiglio Direttivo)

1

SixEvents nasce l'11 maggio 2015, ma per capire meglio chi siamo e cosa facciamo, dobbiamo prima fare un piccolo salto nell'anno precedente.

Era il pomeriggio del 12 giugno 2014, quando un tragico incidente ci ha separati da Lorenzo Santoni, un giovane ragazzo di 17 anni.

Lorenzo era solare, sorridente, gentile, intelligente e sempre disponibile per aiutare gli altri; ma soprattutto una persona vera che abbiamo l'onore di poter chiamare "amico". Fin da piccolo, Lorenzo ha sempre avuto una grandissima passione per la pallacanestro che nel corso degli anni lo ha portato ad essere un ottimo giocatore.

Quanto successo ha lasciato un segno in ciascuno di noi, ma al tempo stesso la voglia di ricordare ci ha uniti e dato la forza di creare SixEvents. Siamo un gruppo di amici che è cresciuto in breve tempo, ad oggi siamo più di 30 membri, che attraverso l'organizzazione di eventi sportivi e di aggregazione sul territorio dell'Alto Garda e Ledro raccoglie donazioni per progetti di beneficenza in Africa.

SOMMARIO

Titolo I	3
Costituzione e scopi	3
Art.1 - Denominazione-sede-durata	3
<i>Art.1-bis - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato"</i>	3
Art.2 - Attività di interesse generale	3
Art.3 - Finalità e attività	4
Titolo II	4
Norme sul rapporto associativo	4
Art.4 - Norme sull'ordinamento interno	4
Art.5 - Associati	4
Art.6 - Procedura di ammissione	5
Art.7 - Diritti e doveri degli associati	5

¹. Il presente modello di statuto è stato redatto partendo dal presupposto che il Presidente sia nominato all'interno del Consiglio Direttivo, e le diverse disposizioni statutarie relative a tale carica sono coerenti con tale impostazione. Qualora si decidesse di far nominare il Presidente direttamente dall'Assemblea si consiglia di utilizzare l'apposito modello di statuto presente sul sito.

Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo	6
Titolo III	7
Norme sul volontariato	7
Art.9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato	7
Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite	7
Titolo IV	7
Organi sociali	7
Art.11 - Organi dell'Associazione	7
Art.12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento	8
Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum	9
Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum	9
Art.15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto	10
Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica	10
Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto	10
Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo	11
Art.19 - Il Presidente: poteri e durata in carica	12
Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo	12
	13
Titolo V	14
I libri sociali	14
Art.21 - Libri sociali e registri	14
Titolo VI	14
Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio	14
Art.22 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro	14
Art.23 - Risorse economiche	14
Art.24 - Bilancio di esercizio	15
Titolo VII	15
Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio	15
Art.25 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio	15
Titolo VIII	15
Disposizioni transitorie e finali	15
Art.26 - Disposizioni transitorie	15
Art.27 - Norme di rinvio	16

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. L'Associazione non riconosciuta denominata "*SixEvents ODV*", di seguito indicata anche come "Associazione", è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di *Riva del Garda*. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di *Riva del Garda* non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della provincia di Trento, ed intende operare anche *in ambito nazionale ed internazionale*.²
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.1-bis - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "*ODV*" o dell'indicazione di "*organizzazione di volontariato*"³

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito indicato come "*Runts*"), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "*ODV*" o l'indicazione di "*organizzazione di volontariato*" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel *Runts*, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "*SixEvents ODV*" oppure "*SixEvents organizzazione di volontariato*".

². Indicare l'ambito di operatività dell'associazione, specificando se questo si limiti solamente al territorio comunale o provinciale, oppure possa estendersi anche al livello nazionale e/o internazionale.

³. La Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.20 del 27 dicembre 2018 ha precisato che, durante il periodo transitorio e fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito indicato come "*Runts*"), è possibile prevedere una clausola sospensiva per quanto riguarda l'inserimento dell'acronimo generale "*ETS*" (o degli acronimi particolari di "*ODV*" ed "*APS*") all'interno della denominazione dell'ente.

In sintesi, sono possibili due casi:

- a) le associazioni che devono ancora iscriversi ai registri regionali o provinciali delle ODV dovranno mantenere nello statuto modificato la clausola sospensiva di cui all'art.1-bis, non utilizzando nella denominazione sociale l'acronimo "*ODV*", ovvero l'indicazione di "*organizzazione di volontariato*", né nello statuto, né negli atti e comunicazioni rivolti al pubblico, fino a quando otterranno l'iscrizione al registro delle ODV (e, di seguito, al *Runts*);
- b) le associazioni già iscritte ai registri regionali o provinciali delle ODV, che modificano lo statuto per adeguarsi alla nuova normativa, potranno già inserire nella denominazione sociale l'acronimo "*ODV*", ovvero l'indicazione di "*organizzazione di volontariato*", oltre che utilizzarle all'interno di ogni atto o comunicazione rivolta al pubblico. In tal caso, l'art.1-bis del modello di statuto potrà essere omissivo.

2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.⁴

3. Fino all'istituzione del Runts, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 266 del 1991.⁵

Art.2 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,⁶ attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi,⁷ delle seguenti attività di interesse generale:⁸

⁴. L'art.91, c.3 del Decreto legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") prevede che chiunque utilizzi in modo illegittimo l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV", sia soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 Euro a 10.000 Euro. La sanzione è raddoppiata quando l'illegittimo utilizzo è finalizzato ad ottenere da terzi l'erogazione di denaro o di altre utilità.

⁵. La Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.20 del 27 dicembre 2018 ha precisato infatti che, durante il periodo transitorio e fino all'istituzione del Runts, l'acronimo "ODV" (o l'indicazione di "organizzazione di volontariato") potrà comunque essere inserito nella denominazione da parte delle organizzazioni che risultano iscritte nei relativi registri, e ciò in base all'art.101, c.3, del Codice del Terzo settore.

⁶. Ex art.4, c.2 del Codice del Terzo settore, non possono essere enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati da tali enti.

⁷. Ex art.35, c.1 del Codice del Terzo settore, le APS, a differenza delle ODV, possono realizzare la loro attività in maniera prevalente o esclusiva in favore dei propri associati, potendo comunque svolgerla (sia in modo prevalente che esclusivo) anche nei confronti di terzi

⁸. Come specificato dall'art.5 del Codice del Terzo settore, per essere enti del Terzo settore è necessario esercitare, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale, elencate al comma 1 del citato articolo. La Nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.3650 del 12 aprile 2019 ha chiarito come non sia possibile riportare nello statuto pedissequamente tutte le 26 attività di interesse generale elencate dal Codice, dovendo infatti l'ente selezionare quella o quelle effettivamente svolte. Le attività di interesse generale elencate alla nota successiva (nota 9) devono essere svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, e devono essere inserite all'art.2, c.2 del modello di statuto: si consiglia di inserire le varie lettere nella loro formulazione completa. Gli obblighi di trasparenza e conoscibilità nei confronti degli associati e dei terzi impongono inoltre che le attività di interesse generale individuate siano collegate e coerenti con le finalità e le attività specifiche svolte dall'ente. L'iter logico da seguire potrebbe quindi essere il seguente: partire dalle finalità che l'associazione intende perseguire, indicare con quali attività concrete intende realizzarle ed infine identificare i settori di attività (le attività di interesse generale). Le finalità (da inserire all'art.3, c.1 del modello di statuto) sono gli obiettivi di natura ideale di un'associazione, il cui perseguimento rappresenta la vera e propria ragion d'essere (o mission)



- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del terzo settore;
- b) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del Codice del terzo settore
- c) *Attività di interesse generale 1;*⁹

dell'organizzazione, mentre le attività specifiche (da inserire all'art.3, c.2 del modello di statuto) sono le azioni pratiche attraverso le quali vengono perseguite le finalità, realizzando in concreto le attività di interesse generale.

⁹. Viene qui riportato l'elenco delle attività di interesse generale di cui all'art.5, c.1 del Codice del Terzo settore:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5, c.1 del Codice del Terzo settore;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in

Art.3 - Finalità e attività¹⁰

1. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) Sostenere e aiutare i bambini in difficoltà che vivono nei Paesi poveri e in via di sviluppo, al fine di migliorarne le condizioni di vita.
- b) Promuovere e valorizzare la comunità dell'Alto Garda e Ledro;
- c) Mantenere vivo il ricordo del nostro amico scomparso.

2. Al fine di raggiungere la finalità 1, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

finanziare la ristrutturazione e costruzione di strutture di prima necessità e fornire ai bambini viveri, vestiti e beni fondamentali per il loro sostentamento e la loro educazione. Beneficenza, sostegno a distanza ed erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art.5, c.1, del Codice del Terzo settore" (art.5, c.1, lett. u) del Codice del Terzo settore).

modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art.5, c.1 del Codice del Terzo settore;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art.5, c.1 del Codice del Terzo settore, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;
- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n.184;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

¹⁰. L'oggetto sociale (finalità e attività) di un ente non profit è da sempre la parte più importante dello statuto, quella su cui maggiormente l'ente deve riflettere e fare uno sforzo di redazione.

Le finalità e le attività specifiche devono quindi essere bene individuate e descritte in modo esaustivo, cercando di far comprendere il più possibile gli scopi perseguiti dall'ente attraverso le attività concretamente svolte.

Fondamentale è poi il raccordo tra le finalità e le attività specifiche con le attività di interesse generale.

3. Al fine di raggiungere la finalità 2, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale a norma dell'art.5, c.1, del Codice del Terzo settore" (art.5, c.1, lett. u) del Codice del Terzo settore).

4. Al fine di raggiungere la finalità 3, l'Associazione si impegna nell'organizzazione annuale di un torneo sportivo in memoria di Lorenzo Santoni, l'amico scomparso. Se dovessero verificarsi impossibilità tecniche per la riuscita dell'evento, l'Associazione si impegna a fare quanto nelle sue possibilità per mantenere comunque viva la memoria di Lorenzo.

5. L'associazione potrà svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata negli elenchi principali ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

6. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

7. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.5 - Associati¹¹

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

¹¹. Ex art.32, c.1 del Codice del Terzo settore, il numero minimo di associati necessario per acquisire e mantenere la qualifica di ODV è di 7 persone fisiche o 3 ODV, le quali devono essere presenti sia in fase di costituzione che durante la vita dell'associazione. Non esiste invece un numero massimo di associati.

Se, successivamente alla costituzione, il numero di associati diviene inferiore a quello minimo previsto per legge, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione è cancellata dal Runtis, a meno che essa non formuli richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle organizzazioni di volontariato.¹²
3. L'Associazione deve sempre essere composta da almeno 7 (sette) associati persone fisiche o da 3 (tre) organizzazioni di volontariato. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Runtis.
4. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse¹³ presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione.¹⁴ In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria,¹⁵ entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

¹². Ciò sulla base di quanto disposto dall'art.32, c.2 del Codice del Terzo settore.

¹³. Ex art.21, c.1 del Codice del Terzo settore, è comunque possibile porre dei requisiti e dei criteri per l'ammissione di nuovi associati, i quali non devono però avere natura discriminatoria, e devono inoltre essere coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta dall'associazione.

¹⁴. Ex art.23, c.1 del Codice del Terzo settore, può essere previsto un procedimento di ammissione diverso rispetto a quello indicato dallo stesso articolo e riportato nel modello di statuto, ad esempio stabilendo che il Consiglio Direttivo deleghi il potere di ammettere nuovi associati ad un altro organo sociale (ad esempio, l'Assemblea).

¹⁵. Il potere di pronunciarsi sull'istanza di colui che si è visto rifiutare l'ammissione all'associazione può essere assegnato ad un organo diverso dall'Assemblea, quale ad esempio il Collegio dei Probiviri (qualora però tale organo sia previsto e disciplinato dallo statuto).



5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Non si potranno estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati.¹⁶

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa annuale.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo e nei termini previsti dal presente Statuto.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa annuale, se prevista, entro 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo deve comunicare tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato che non ha provveduto al versamento entro il termine decade automaticamente; il Consiglio Direttivo ne prende atto alla prima riunione utile. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

¹⁶. Ulteriori modalità di esercizio del diritto di esaminare i libri sociali possono essere disposte in sede regolamentare. Si può, ad esempio, prevedere che l'associato possa estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati.

- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) assenteismo reiterato dall'attività associativa;
 - d) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria,¹⁷ entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fintanto che l'Assemblea ordinaria non deliberi circa l'appello dell'associato escluso, quest'ultimo mantiene il pieno esercizio dei propri diritti associativi, compreso il diritto di voto in Assemblea.
4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

¹⁷. Il potere di pronunciarsi sull'istanza dell'associato escluso può essere assegnato ad un organo diverso dall'Assemblea, quale ad esempio il Collegio dei Probiviri (qualora però tale organo sia previsto e disciplinato dallo statuto).

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.¹⁸

Titolo IV

Organi sociali

Art.11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:¹⁹
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);²⁰
2. Ai componenti degli organi sociali, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.²¹

¹⁸. Ex art.33, c.1 del Codice del Terzo settore, per acquisire e mantenere la qualifica di ODV occorre necessariamente rispettare la proporzione fra volontari e persone retribuite, in cui il numero di queste ultime non può essere superiore alla metà del numero dei volontari.

Per comprendere meglio il rapporto che deve esistere in una ODV fra volontari e persone retribuite si può formulare il seguente esempio: se un'ODV si avvale di 30 volontari può avere al massimo 15 persone retribuite (ad oggi con il termine "retribuiti" si devono intendere non solo i dipendenti ma anche i rapporti di lavoro autonomo o di altra natura).

¹⁹. Il Presidente non compare nell'elenco degli organi sociali poiché non è eletto direttamente dall'Assemblea, ma è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

²⁰. L'organo di amministrazione, disciplinato dall'art.26 del Codice del Terzo settore, è ciò che nelle associazioni viene comunemente chiamato Consiglio Direttivo, cioè l'organo di gestione. Nel modello di statuto si utilizza appunto il termine "Consiglio Direttivo".

²¹. Rispetto a quanto indicato dal modello di statuto, è possibile prevedere più di una delega per associato: l'art.24, c.3, del Codice del Terzo settore stabilisce infatti che per ciascun associato è possibile rappresentare

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/3 (un terzo) ²² degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine precedente.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 8 (otto) giorni ²³ prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, ²⁴ sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

sino ad un massimo di 3 associati nelle associazioni che hanno un numero di associati inferiore a 500; e sino ad un massimo di 5 associati nelle associazioni che hanno 500 o più associati.

Lo statuto potrebbe comunque altresì non prevedere alcun meccanismo di delega.

²². Può essere prevista una percentuale minima di associati per convocare l'Assemblea diversa da quella prevista nel modello di statuto, purché non inferiore a 1/10.

²³. Può essere previsto un termine diverso per la convocazione dell'Assemblea rispetto a quello indicato nel modello di statuto, comunque non inferiore a 7 giorni.

²⁴. La videoconferenza è una modalità facoltativa di svolgimento dell'Assemblea, comunque espressamente prevista dall'art.24, c.4 del Codice del Terzo settore. La stessa disposizione prevede la possibilità di disciplinare a livello statutario il voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.



Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum²⁵

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;²⁶
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- f) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti (di persona o per delega).

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto²⁷ e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

²⁵. Gli statuti delle associazioni composte da 500 o più associati possono disciplinare le competenze dell'Assemblea (elencate negli articoli 13 e 14 del modello di statuto) in deroga a quanto stabilito dall'art.25, c.1 del Codice del Terzo settore, purché siano rispettati i principi di democraticità, pari opportunità, uguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

²⁶. Ex art.14, c.1 del Codice del Terzo settore, la redazione del bilancio sociale è obbligatoria solamente per gli enti del Terzo settore con più di 1 milione di Euro di entrate o ricavi annui.

²⁷. La Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.20 del 27 dicembre 2018 e la Nota n.6214 del 9 luglio 2020 (sempre dello stesso Ministero) hanno evidenziato come l'approvazione delle modifiche

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto di voto (presenti di persona o per delega).

Art.15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.²⁸

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati iscritti nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.²⁹

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.³⁰

statutarie dovrebbe comunque essere disposta con una procedura rafforzata, tale da garantire un livello di rappresentatività dell'Assemblea più elevato rispetto a quello ordinario. Quello che non è possibile è che una ristretta minoranza di associati possa apportare modifiche allo statuto a discapito della maggioranza degli assenti, ledendo in tal modo il principio democratico.

Dato che non è stato definito cosa si intenda per "ristretta minoranza", si consiglia comunque di prevedere, in sede di seconda convocazione, il quorum costitutivo di almeno la metà più uno degli associati.

²⁸. Il principio "una testa un voto" può essere derogato in base all'art.24, c.2 del Codice del Terzo settore, il quale prevede che nelle associazioni di "secondo livello" (formate interamente da enti giuridici) oppure "miste" (formate sia da persone fisiche che da enti giuridici) lo statuto può assegnare più voti (sino ad un massimo di 5) agli enti del Terzo settore associati, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.

²⁹. Ex art.24, c.1 del Codice del Terzo settore, è possibile prevedere che l'associato possa esercitare il diritto di voto solamente dopo che siano trascorsi 3 mesi dal momento della sua iscrizione nel libro degli associati. Come specificato dalla Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.20 del 27 dicembre 2018, è possibile prevedere un termine inferiore ai 3 mesi dall'iscrizione nel libro degli associati ma non un termine superiore, non essendo la norma derogabile in senso peggiorativo nei confronti dell'associato.

³⁰. La questione del diritto di voto per gli associati minorenni è oggi discussa e sul punto non vi è unanimità in dottrina.

La prima possibilità per disciplinare tale aspetto, prevista in automatico dal nostro statuto, si basa su una recente ordinanza della Corte di Cassazione (la numero 23228 del 2017), che ha chiarito come sia illegittimo limitare l'esercizio dei diritti partecipativi (e quindi anche del diritto di voto) per gli associati minorenni, dato che essi *"sono rappresentati ex lege dai genitori ovvero dal responsabile genitoriale"*. La Nota n.1309 del 6 febbraio 2019 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, basandosi proprio su tale pronuncia, afferma come il diritto di voto per gli associati minorenni *"deve ritenersi attribuito ex lege (...) agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi"*.

La seconda possibilità è quella classica, che è stata ed è ad oggi maggioritaria nella prassi, che prevede che colui che esercita la responsabilità genitoriale non può, in rappresentanza del minore, esercitare il diritto di voto. Qualora si scelga tale opzione, il comma 3 dell'art.15 del modello di statuto dovrà essere riformulato in tal modo: *"Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenne, non ha diritto di voto. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari."*

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, il voto è effettuato sempre a scrutinio segreto.

Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea tra gli associati³¹ in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Il numero di consiglieri può variare da 5 (cinque) a 7 (sette),³² secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.
3. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'art.2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.³³
4. I consiglieri durano in carica 2 (due) anni ³⁴e sono rieleggibili.³⁵ Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere

³¹. Ex art.34, c.1 del Codice del Terzo settore, in una ODV tutti i consiglieri devono essere eletti dall'Assemblea fra le persone fisiche associate dell'ente; non sono ammessi membri di diritto. Se l'associazione è di "secondo livello" (formata interamente da enti giuridici) oppure "mista" (formata sia da persone fisiche che da enti giuridici), gli enti associati devono indicare i propri rappresentanti nel Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati.

³². La composizione numerica prevista dal modello di statuto è puramente indicativa e può quindi essere disciplinata in modo differente, anche stabilendo un numero fisso di componenti oppure indicando semplicemente il numero minimo o massimo degli stessi. Si consiglia comunque di prevedere un numero dispari di consiglieri, in modo da agevolare la formazione di una chiara maggioranza all'interno del Consiglio Direttivo. Si ricorda che in tale modello di statuto il Presidente è nominato all'interno del Consiglio Direttivo, e quindi viene ricompreso nel numero dei consiglieri previsto dall'art.16 del modello di statuto.

³³. L'art.2382 del Codice civile stabilisce: "Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi."

³⁴. Rispetto a quanto indicato dal modello di statuto, può essere prevista una durata diversa per il mandato dei consiglieri, tale comunque da non impedire il fisiologico avvicendamento democratico che deve caratterizzare un'associazione.

³⁵. Rispetto a quanto indicato nel modello di statuto, è possibile prevedere un numero massimo di mandati (complessivi e/o consecutivi) per coloro che ricoprono la carica di consigliere.

in sua vece alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine precedente.

2. La convocazione deve pervenire per iscritto ai consiglieri tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

9. Il consiglio direttivo si impegna a convocare almeno 1 (una) riunione con cadenza mensile (in presenza, per via telematica o in modalità mista), la quale sarà ritenuta valida se a presenziare saranno almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei componenti del consiglio direttivo.

Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
- b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;³⁶
- f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- i) provvedere, entro un termine congruo, ad informare gli associati in merito all'obbligo di versare la quota associativa entro il termine stabilito in statuto;
- j) deliberare la convocazione dell'Assemblea;

³⁶. È possibile che lo statuto preveda la nomina, da parte del Consiglio Direttivo, di altre cariche, quali quella di Tesoriere, il quale si occupa della tenuta dei libri contabili dell'associazione.



- k) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - l) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - m) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - n) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;³⁷
 - o) deliberare l'istituzione di sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero;
 - p) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - q) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.19 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.³⁸
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

³⁷. Ex art.13, c.6 del Codice del Terzo settore, qualora l'associazione svolga attività diverse da quelle di interesse generale (ex art.6 del Codice) è compito del Consiglio Direttivo documentare il carattere secondario e strumentale di tali attività, a seconda dei casi, nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

³⁸. Le dimissioni del Presidente sono un atto giuridico unilaterale e non necessitano pertanto di approvazione da parte del Consiglio Direttivo, il quale si limita a prenderne atto.

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;³⁹
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.3 del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall'incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.⁴⁰

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto⁴¹ e il Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Titolo V

I libri sociali

Art.21 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:⁴²

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

³⁹. Le dimissioni del consigliere sono un atto giuridico unilaterale e non necessitano pertanto di approvazione da parte del Consiglio Direttivo, il quale si limita a prenderne atto.

⁴⁰. Rispetto a quanto previsto dall'art.20, c.2 del modello di statuto, le modalità per sostituire i consiglieri possono essere disciplinate in modo diverso, ad esempio attingendo ad un'eventuale lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi.

⁴¹. Rispetto a quanto indicato dal modello di statuto, è possibile prevedere, applicando per analogia l'art.2386, c.2 del Codice civile in tema di società, che al venir meno della maggioranza dei consiglieri non decada automaticamente l'intero Consiglio Direttivo, ma che i consiglieri rimasti in carica convochino l'Assemblea affinché questa provveda a sostituire i mancanti.

⁴². Le disposizioni relative ai libri sociali obbligatori sono contenute nell'art.15 del Codice del Terzo settore; quelle relative al registro dei volontari si trovano all'art.17, c.1 dello stesso Codice.

- d) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.22 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.23 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.⁴³

Art.24 - Bilancio di esercizio⁴⁴

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.⁴⁵

⁴³. Ciò in base a quanto disposto dall'art.33, c.3 del Codice del Terzo settore.

⁴⁴. Il bilancio di esercizio che la legge (in particolare l'art.20, c.1 del Codice civile e l'art.25, c.1 del Codice del Terzo settore) prevede come obbligatorio è il bilancio consuntivo. Il bilancio preventivo è invece facoltativo; diventa obbligatorio qualora lo si preveda in statuto.

⁴⁵. L'esercizio sociale può anche non coincidere con l'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre), ben potendo un'associazione decidere di avere un esercizio sociale a cavallo di due annualità (ad esempio con inizio 1° luglio e termine il 30 giugno).

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio,⁴⁶ il quale deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni ⁴⁶ dalla chiusura dell'esercizio.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.25 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni transitorie e finali

Art.26 - Disposizioni transitorie

1. Gli organi sociali, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, rimangono in carica sino alla loro naturale scadenza

Art.27 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

221 3
22 MAR 2021


⁴⁶. Il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale è disposto per le società ma non è obbligatorio per gli enti associativi, non prevedendo la legge per questi ultimi alcun termine specifico. L'art.48, c.3 del Codice del Terzo settore pone però in capo a tutti gli ETS (e quindi anche alle ODV) l'obbligo di depositare il bilancio presso il RuntS entro il 30 giugno di ogni anno: è quindi consigliabile, per le associazioni che hanno l'esercizio sociale coincidente con l'anno solare, prevedere un termine di approvazione del bilancio tale da poter rispettare quello di deposito presso il registro unico.

DIRETTIVO SIXEVENTS

Riunione del 22/03/2021 ore 20.00

Presenti: Carretta Lorenzo, Giupponi Matilde, Koenig Alessandro, Nicolodi Emanuele, Spagnolli Federico, Zaroni Matteo.

ODG - ordine del giorno:

- Approvazione statuto;
- Rettifica Bilancio.

Approvazione statuto:

Dopo una lettura esaustiva del documento la totalità dei presenti accetta e condivide lo statuto.

In più perviene il parere di Righi Alessandro, impossibilitato a presenziare alla riunione vista la sua straordinarietà, ma comunque favorevole all'approvazione del documento.

Durante la lettura sono state specificate due nuove voci:

- Aggiunta l'attività specifica relativa alla finalità 3;
- Aggiornamento della durata del mandato del Consiglio Direttivo, da anni 4 ad anni 2.

Il resto dello statuto resta invariato rispetto alla composizione precedentemente sviluppata da Carretta Lorenzo, Nicolodi Emanuele e Zaroni Matteo.

Rettifica bilancio:

Il bilancio così come predisposto da Nicolodi Emanuele è stato compreso e condiviso dal resto dei presenti.

Sono state chiarite le cause relative alla voce "cassa":

- Abbiamo più cassa del solito a causa del tardivo versamento del denaro all'interno del conto corrente;
- Contro la totalità dei pagamenti effettuati tramite bancomat.

Non erano presenti altre anomalie.

Esercizio 2020 chiuso in positivo di 1093€, considerando qualsiasi voce di spesa e di entrata, comprese le donazioni (sia in entrata che in uscita).

Il Direttivo si impegna infine a presentare entro 15 (quindici) giorni il bilancio all'Assemblea ordinaria dei soci, affinché vi sia l'approvazione dello stesso.

Si ricorda inoltre di comunicare il prima possibile l'esito di tale approvazione, sperando che sia positivo, al comune di Riva del Garda.

ALBERTO MATTO
PRESIDENTE

25 MAR 2021

238

3

3 231 23/03/2021

0,00 **T2G21L000231000GG**
0,00 *codice identificativo*
 per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

T2G